

STATUTO SOCIALE

“LA RONDINE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE ODV”

DENOMINAZIONE – SEDE -DURATA

ART.1

Ai sensi della Legge 106/2016 e del decreto legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Organizzazione di Volontariato, ente terzo settore, denominata “LA RONDINE per il Commercio Equo e Solidale ODV” con sede in Verona Via Pallone 2. La sua durata è prevista in 100 anni dalla data della sua legale costituzione.

FINALITA' E SCOPI

ART.2

L'Organizzazione di Volontariato non ha finalità di lucro, non si identifica con alcun schieramento politico né con alcun gruppo confessionale e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati:

attività di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (lettera o), art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017);

cooperazione allo sviluppo (lettera n), art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017);

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i), art. 5 comma 1 D. Lgs. 117/2017).

L'Odv ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà e di commercio equo e solidale.

Più specificatamente gli scopi che l'Odv intende assumere sono:

- a) informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con le aree geografiche svantaggiate e soggetti svantaggiati o deboli (es: economia carceraria – cooperative sociali), un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà e il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di questi;
- b) salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni;
- c) promuovere azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto con le aree geografiche svantaggiate e soggetti svantaggiati o deboli (es: economia carceraria – cooperative sociali);
- d) sviluppare nel nostro Paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo. Perseguire una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà e attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica;

- e) sviluppare la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, così come descritti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10 dicembre 1948, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali;
- f) promuovere un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nello loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale e di quella responsabile;
- g) influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona; preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

OGGETTO SOCIALE

ART.3

Per raggiungere gli scopi indicati all'articolo 2, l'Odv si propone di svolgere attività di beneficenza verso le popolazioni delle aree geografiche svantaggiate e soggetti svantaggiati o deboli.

L'Organizzazione di Volontariato potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali, come previsto dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

L'Odv potrà praticare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva come previsto dall'art. 7 del CTS – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART.4

Sono soci coloro che avendo compiuto il 18° anno di età condividono le finalità ed i programmi dell'Odv e si sono impegnati da almeno 1 anno a partecipare alle attività proposte dall'Odv stessa.

Sono inoltre soci i soggetti minorenni il cui contributo alle attività dell'Organizzazione di Volontariato possa rivelarsi di particolare utilità nel raggiungimento delle finalità civiche e solidaristiche dell'ente; in tal caso il socio minorenne deve obbligatoriamente essere rappresentato da un soggetto adulto e la sua attività deve essere sottoposta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo.

Il socio che svolge attività a favore dell'Odv non assume di regola la figura del dipendente con rapporto di lavoro subordinato, né quella di prestatore d'opera, in quanto la collaborazione alle attività dell'Organizzazione di Volontariato rientra fra i contenuti del rapporto associativo.

Peraltro per prestazioni di particolare impegno l'Odv può stipulare accordi economici con i soci.

ART.5

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Odv con la quota di iscrizione. L'adesione all'Odv non comporta obblighi di finanziamento e di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'organizzazione fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7, 8, 9. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minima da effettuare all'atto dell'adesione all'Odv da parte di chi intende aderire.

La quota o contributo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota o contributo nono è rivalutabile.

ART.6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Sulla domanda il nuovo socio dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza, professione, le attività a cui ha partecipato e l'indicazione della collaborazione che intende dare all'Organizzazione nel futuro.

Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla domanda, previa lettura del profilo del richiedente, delibera l'ammissione e la qualifica di socio. In assenza di un procedimento di accoglimento della domanda entro il termine si intende che essa sarà sospesa fino a successiva valutazione. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto a darne comunicazione all'aspirante socio entro 60 giorni al fine di consentirgli di ricorrere all'assemblea in base a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE - MORTE

ART.7

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione di Volontariato per recesso, decadenza, esclusione o per morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Odv. Il recesso del socio ha efficacia con la semplice presentazione della domanda.

ART.8

Può essere dichiarato decaduto il socio:

- a) che non partecipa alle attività dell'Organizzazione di Volontariato;
- b) che non è in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ART.9

Può essere escluso il socio:

- a) che svolta attività in contrasto con quella dell'Organizzazione di Volontariato;
- b) che non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni a norma dello statuto;
- c) che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Organizzazione di Volontariato.

L'esclusione è deliberata dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che giustifica l'esclusione, con assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire l'arbitro di cui all'art. 26 del presente statuto. In tal caso l'efficacia delle deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

ART.10

I soci che cessano di appartenere all'Organizzazione di Volontariato per recesso, decadenza ed esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono chiedere i contributi associativi e le quote già versate che sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ART.11

Il patrimonio dell'Odv – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolte fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestata dall'Organizzazione di Volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.

ART.13

Il patrimonio dell'Organizzazione di Volontariato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 ottobre successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale, nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Organizzazione di Volontariato:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.16

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Odv, ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci.

ART.17

Spetta all'assemblea dei soci determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Organizzazione di Volontariato in linea con l'oggetto sociale, l'approvazione del rendiconto annuale, la nomina dei membri del consiglio direttivo, la delibera di eventuali modifiche statutarie, l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Odv, la delibera dell'eventuale destinazione dell'utile o avanzo di gestione comunque denominato, nonché di riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Odv stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto. Delibera infine sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Organizzazione di Volontariato e sulla conseguente devoluzione del suo patrimonio.

ART.18

L'assemblea dei soci viene convocata dal consiglio direttivo mediante affissione di un ordine presso la sede sociale o presso le eventuali sedi operative almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea dei soci per eventuali modificazioni statutarie è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti.

ART.19

Hanno diritto di voto nelle assemblee gli iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 5. Ogni socio ha un voto. Un socio può avere inoltre una sola delega di un altro socio. Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

ART.20

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri nominati dall'assemblea dei soci. Dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo ha i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quanto la legge o il presente Statuto inderogabilmente riserva all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

ART.21

Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri nei limiti delle linee generali stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17. In particolare, a titolo esemplificativo:

- a) stende il rendiconto da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- c) delibera circa la decadenza e l'esclusione dei soci;
- d) cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea ad esso demandate;
- e) predisporre regolamenti interni da presentare all'assemblea;
- f) determina annualmente le quote di iscrizione;
- g) definisce, esegue e verifica i programmi operativi dell'Odv;

- h) decide circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Odv;
- i) individua eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richiedano due membri. La comunicazione è fatta dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno 7 gg prima dell'adunanza a ciascun consigliere. Nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax o internet da spedirsi almeno 1 giorno prima. Non è ammessa la delega al voto.

Un membro del Consiglio Direttivo che non partecipa senza giustificato motivo a tre incontri consecutivi delle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

ART.22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei membri; il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

ART.23

Le deliberazioni delle assemblee e del consiglio direttivo devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e trascritto in apposito registro.

ART.24

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dal Consiglio Direttivo. La rappresentanza dell'Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Consigliere Delegato nei limiti della delega.

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.25

Lo scioglimento anticipato dell'Organizzazione di Volontariato potrà essere deciso dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1), ex D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.26

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Organizzazione di Volontariato in relazione alle attività sociali ad un arbitro, amichevole compositore, nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verona su ricorso della parte più diligente. L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto contraddittorio.

CLAUSOLA INTEGRATIVA E DENOMINAZIONE ETS

ART.27

La locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo ETS verrà inserita ed integrata automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di ETS attraverso e per gli effetti dell’iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di carattere speciale disciplinate dal D. Lgs. 117/2017 e, per quanto non previsto dal CTS, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.